



Disposizioni speciali per oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista

Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro è consentita l'iscrizione dei termini "dorato", "placcato" e "laminato" seguito dai simboli Au,Pt,Pd,Ag (oro, platino, palladio, argento) ai sensi dell'art. 36.1 del D.P.R. 150/02)

Sugli oggetti costituiti di sostanze non metalliche, recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrolitica è consentita l'apposizione di un particolare marchio di fabbrica (modello unificato vedasi all'allegato 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 150/02) a condizione che detti oggetti rispondano alle seguenti prescrizioni:

- il materiale ricoperto non sia alterabile né degradabile
- il rivestimento abbia uno spessore tale da consentire autonomamente, in ogni sua parte, l'applicazione delle indicazioni di cui al presente comma

L'approvazione nonché il deposito del marchio particolare di fabbrica avviene tramite la camera di commercio competente per territorio (art. 36.2 e 36.3 Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

Sugli oggetti costituiti da una lamina di metallo prezioso applicata su una lastra di metallo comune è consentita l'apposizione di elementi specificati all'articolo 36.6 Decreto del Presidente della Repubblica 150/02.

- la denominazione "gioielleria" "oreficeria" e "argenteria" non sono applicabili :
- agli oggetti di metalli non preziosi rivestiti di metalli preziosi
- agli oggetti costituiti di sostanze non metalliche, recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrolitica
- agli oggetti costituiti da una lamina di metallo prezioso applicata su una lastra di metallo comune.

Su tali oggetti è vietata l'impressione del marchio di identificazione, nonché qualsiasi indicazione di titolo in millesimi o in carati a norma dell'articolo 15 del decreto (articolo 36.7 Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

Gli oggetti finiti, pronti per essere posti in commercio, che, per loro natura o per gli usi cui sono destinati o per esigenze di ordine tecnico, si compongono di parti in metallo prezioso e di parti in metallo comune sono soggetti all'obbligo della indicazione del titolo e del marchio e alle seguenti altre prescrizioni:

- tutte le parti in metallo comune siano chiaramente visibili e distinguibili, anche per colore, o smontabili dalle parti in metallo prezioso
- su ciascuna delle parti in metallo non prezioso è impressa in maniera visibile l'indicazione "M", racchiusa in un quadrato o, facoltativamente, l'indicazione "Metallo", ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegata, o per l'acciaio, l'indicazione "inox" (articolo 38.1 Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

Sugli oggetti in lega di metallo prezioso è fatto divieto di depositare metalli non preziosi, ad eccezione di iridio, osmio, rodio e rutenio, con il metodo di deposizione galvanica o metodi simili (articolo 38.2 Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).